

## 2. Riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno

Dipartimento della P.S.  
Direz.Cen.le Affari Gen.li  
Serv.Pol.Amm.va e Sociale  
Div. Prima Sez. 3<sup>a</sup>  
559/C. 7759/12000.A.91

MODULARIO  
INTERNO 204

MOD. 4 UCO. ex Mod. 830



### *Il Ministro dell'Interno*

VISTE le istanze in data 13.5.1987 e 12.6.1987, con le quali il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Sport Popolare (U.I.S.P.S.) con sede in Roma indirizzo postale 00196 Roma, ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art.2, IV° comma della legge 14.10.1974, n.524, a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali, in conformità dell'articolo stesso, predispongono per fissare il limite massimo in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande - ed ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n.640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo;

ACCERTATO, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, che secondo quanto previsto dal proprio statuto, l'Unione Italiana Sport Popolare svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;

SENTITO il Ministero delle Finanze che ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;

VISTO l'art.2 della legge 14.10.1974, n.524;

VISTO l'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n.640;

#### D E C R E T A

L'Unione Italiana Sport Popolare in quanto riconosciuta avente carattere assistenziale, è ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art.2, IV comma della legge 14.10.1974, n.524, che consentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delle autorizzazioni alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dal 1° e 2° comma della normativa citata, nonché all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n.640.

Roma, 6 maggio 1989

PEL MINISTRO

(POSTAL)  
*[Handwritten signature]*